

**Comunicazione codice identificativo per la fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.**

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal **31 marzo 2015**, non potrà più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Inoltre, trascorsi tre mesi da tale data, l'assenza della fattura elettronica impedirà a questa Amministrazione di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche individuino i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un "Codice Univoco Ufficio", elemento fondamentale che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto.

Quanto sopra premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere:

Cod. Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
<b>UFP6KM</b>	<b>Uff_eFatturaPA</b>	Massimiliano Costa

Si coglie l'occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto. L'ente non procederà al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).

Si precisa che:

1. nel caso la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata;
2. possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia, sono finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale di questa Amministrazione.

Al riguardo, si precisa che, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 <sup>1</sup>, tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili dell'Ente.

Pertanto, nelle fatture da inviare a questa Amministrazione viene richiesto di indicare obbligatoriamente in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dei fornitori al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.15 "RiferimentoAmministrazione" nel formato "aaaa/numeroimpegno".

---

<sup>1</sup> Il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.